

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 9594 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno - nulla osta al lavoro - falso contratto di lavoro, ed aveva ottenuto l'autorizzazione al lavoro fraudolentemente



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Pelagalli, Fabio Madella, con domicilio eletto presso Claudia Pelagalli in Roma, piazza Santa Maria Maggiore 12;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma, Questura di Terni, Prefettura di Terni;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma del 9-11-2009, notificato in data 7-12-2009, di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è entrato in Italia nel 2009, munito di visto di ingresso per lavoro subordinato, in seguito al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Terni, su richiesta del datore di lavoro Sig. ***.

In data 12 marzo 2009 si è recato presso lo S.U.I. di Terni per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ma il datore di lavoro si è rifiutato di assumerlo e quindi gli è stato consegnato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ha quindi inoltrato alla Questura di Terni la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione; avendo trovato lavoro a Roma, ha reiterato la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura di Roma, inviando anche il nuovo contratto di soggiorno.

In data 7/12/09 gli sono stati notificati i dinieghi di rilascio del permesso di soggiorno della Questura di Terni e della Questura di Roma.

La Questura di Roma, in particolare, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno in quanto la Questura di Terni aveva già respinto la sua domanda, sostenendo che da indagini di polizia giudiziaria, era emerso che il ricorrente era entrato in Italia tramite un falso contratto di lavoro, ed aveva ottenuto l'autorizzazione al lavoro fraudolentemente.

Avverso detti provvedimenti il ricorrente ha dedotto la censura di violazione di legge sostenendo di non essere indagato e di non essere a conoscenza della presunta falsità del rapporto di lavoro, trovandosi in Cina al momento della presentazione della richiesta di assunzione; ha poi rilevato che non è stata ancora accertata la responsabilità penale del datore di lavoro; infine ha aggiunto che lavora regolarmente (come provato in giudizio) e che ha quindi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, come indicato nella circolare ministeriale del [20 agosto 2007](#).

Con ordinanza n. 9366/11 il Collegio ha chiesto chiarimenti alla Questura di Terni in merito alle indagini di polizia giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, al fine di accertare se fossero sfociate in un procedimento penale nei confronti del solo datore di lavoro o anche nei confronti del ricorrente, ed ha chiesto altresì allo S.U.I. di Terni di precisare se fosse stato stipulato o meno il contratto di soggiorno, essendovi dubbi in proposito.

Con nota del 10/1/12, lo S.U.I. di Terni ha confermato che il contratto di soggiorno non è stato mai stipulato tra le parti, e con nota dell'11/1/12, la Questura di Terni ha chiarito che le indagini di polizia giudiziaria nei confronti datore di lavoro sono sfociate in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Terni nel quale è imputato il solo datore di lavoro, non essendo stato sollevato alcun addebito in sede penale nei confronti del cittadino extracomunitario.

Secondo la Questura, però, la somma di € 4.000,00 versata dal ricorrente sarebbe stata talmente elevata per lo svolgimento di una pratica amministrativa che egli avrebbe dovuto rendersi conto dell'esistenza di un illecito.

All'udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover precisare che dalla disamina del ricorso si evince chiaramente che l'impugnativa è stata proposta non soltanto nei confronti del decreto della Questura di Roma indicato nell'epigrafe del ricorso, ma anche nei confronti dell'atto presupposto costituito dal provvedimento della Questura di Terni, notificato contestualmente, e recante la medesima motivazione.

Tra i due atti sussiste, infatti, il rapporto di presupposizione, essendo l'uno (il decreto del Questore di Roma) la mera riproduzione dell'altro (il decreto del Questore di Terni).

Stante l'identità di contenuto tra i due atti, le censure proposte avverso l'uno si estendono anche all'altro decreto.

La competenza del T.A.R. Lazio sussiste, in base all'art. 13 comma 4 bis del c.p.a., anche con riferimento al decreto del Questore di Terni, in considerazione del rapporto di connessione esistente tra i due atti.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorrente è entrato in Italia in seguito al rilascio di regolare nulla osta da parte dello S.U.I. di Terni,

detto nulla osta non è mai stato ritirato dall'Amministrazione, neppure dopo l'inizio del procedimento penale a carico del datore di lavoro, e deve di conseguenza ritenersi ancora efficace.

Al momento della richiesta di assunzione nominativa, necessaria per il rilascio del nulla osta da parte dello S.U.I., il ricorrente si trovava in Cina e dunque non ha sicuramente concorso nella realizzazione del presunto illecito, tant'è vero che non risulta indagato, come chiarito dalla stessa Questura di Terni.

Può presumersi che fosse in buona fede, e che non conoscendo le procedure necessarie per il rilascio del nulla osta, abbia versato le somme di denaro richieste senza rendersi conto che il pagamento poteva nascondere un possibile illecito.

Dagli atti di causa non emerge quale sia stato l'esito del procedimento penale a carico del suo datore di lavoro, e se sia stata effettivamente provata in giudizio la falsità del rapporto di lavoro.

Certamente, al momento dell'adozione dell'atto, la prova non vi era, essendovi soltanto indagini di polizia giudiziaria.

In ogni caso, il ricorrente è entrato in Italia con regolare nulla osta, ed oggi svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di un altro datore di lavoro (come provato in atti), elemento – questo – valutabile ai sensi dell'art. 5 comma 5 del [D.Lgs. 286/98](#).

Ritiene quindi il Collegio che legittimamente il ricorrente abbia richiamato la circolare ministeriale del 20/8/07, in quanto la mancata stipulazione del contratto di soggiorno per causa imputabile al datore di lavoro (qualunque essa sia, indisponibilità per ragioni economiche, decesso, e così via) se non può comportare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non può condurre automaticamente al rigetto della domanda, potendo il cittadino straniero richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Poiché il ricorrente è entrato in Italia con un regolare nulla osta, ancora efficace, non ha stipulato il contratto di soggiorno per cause a lui non imputabili – e non ha concorso nella realizzazione del presunto reato – può legittimamente chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento dei decreti del Questore di Terni del 23 settembre 2009 e del Questore di Roma del 9 novembre 2009.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo **accoglie** e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 20 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie
Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News



Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

[**Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi**](#)

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

[**La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute**](#)

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

[**Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre**](#)

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando noesso](#)

- / [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891